

dossier

9 novembre 2018

LEGGE DI BILANCIO 2019

*Profili di interesse della XIII
Commissione Agricoltura*

A.C. 1334



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

XV I I I L E G I S L A T U R A



Senato
della Repubblica

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 78/0/13

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it - [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



Camera
dei deputati

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

Tel. 06 6760-9253- ✉ st_agricoltura@camera.it - [@CD_agricoltura](https://twitter.com/CD_agricoltura)

Progetti di legge n. 58/0/XIII

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AG0019.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DELLA XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2019-2021 DI COMPETENZA DELLA XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA.

INDICE

| | |
|--|-----------|
| La prima Sezione..... | 3 |
| 1.La disciplina contabile della prima sezione | 3 |
| 2. Profili di interesse diretto della XIII Commissione | 5 |
| Articolo 49, commi 1-3 (<i>Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali</i>) | 5 |
| Articolo 49, comma 4 (<i>Xylella fastidiosa</i>)..... | 8 |
| Articolo 59, comma 6 (<i>Indennità giornaliera settore pesca per periodi di fermo non obbligatorio</i>) | 10 |
| 2. Profili di interesse indiretto della XIII Commissione | 11 |
| Articolo 2 (<i>Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise</i>)..... | 11 |
| Articolo 3 (<i>Sterilizzazione aumento accise carburanti</i>) | 14 |
| Articolo 10 (<i>Proroga e rimodulazione dell' iperammortamento</i>) | 15 |
| Articolo 12 (<i>Proroga detrazioni sistemazione a verde</i>)..... | 21 |
| Articolo 19, comma 1 (<i>Rifinanziamento della "Nuova Sabatini"</i>) | 23 |
| Articolo 19, comma 2 (<i>Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy</i>) | 26 |
| Articolo 19, comma 20 (<i>Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things</i>)..... | 29 |
| La seconda Sezione..... | 33 |
| 1.La disciplina contabile della seconda sezione..... | 33 |
| 2. Le previsioni di spesa di competenza della XIII Commissione nel disegno di legge di bilancio..... | 38 |
| Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (<i>Tabella n. 12 - Articolo 102</i>) | 38 |

LA PRIMA SEZIONE

1.La disciplina contabile della prima sezione

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

2. Profili di interesse diretto della XIII Commissione

Articolo 49, commi 1-3 *(Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali)*

L'articolo 49, commi 1-3, prevede l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli già destinati all'alienazione, alla locazione o, nelle sole regioni del Meridione, alla concessione a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari. Questi potranno, ai sensi del comma 2, richiedere un mutuo fino a 200.000, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Il comma 3 rinvia ad un decreto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura.

Il **comma 1** prevede che siano concessi gratuitamente per un periodo non inferiore a 20 anni:

- il 50 per cento dei terreni demaniali agricoli o a vocazione agricola di cui all'art. 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1;
La norma richiamata prevede che vengano locati o alienati i terreni agricoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici nazionali. In caso di vendita, il diritto di prelazione è riconosciuto prioritariamente agli eventuali conduttori e ai giovani imprenditori agricoli. Una quota minima del 20 per cento è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola.
Con il decreto ministeriale 20 maggio 2014 si è provveduto all'individuazione dei terreni in esame. Si tratta di: 2.480 ettari di terreni appartenenti al Demanio dello Stato; 2.148 ettari di terre in uso al Corpo Forestale dello Stato; 882 ettari di terreni di proprietà del Centro per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.)
- il 50 per cento delle terre ubicate nelle regioni del Meridione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91.
In questo caso si tratta della norma che ha individuato in via sperimentale una procedura per la valorizzazione dei terreni abbandonati o incolti ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta

in particolare: di terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni; i terreni oggetti di rimboscimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco; le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni. I predetti beni immobili possono essere, quindi, dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3 febbraio 2018), i comuni delle predette regioni sono stati chiamati ad effettuare una ricognizione complessiva dei terreni e dei beni di cui sono titolari. Entro i successivi 30 giorni avrebbero dovuto pubblicare l'elenco dei beni censiti, tra i quali possono rientrare anche i beni immobili privati. Entro novanta giorni dal 3 febbraio 2018 gli stessi comuni erano chiamati a trasmettere alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole.

I terreni in esame saranno assegnati:

- ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021;
- a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota pari al 30 per cento ai suddetti nuclei familiari.

Si fa presente che la norma non specifica cosa debba intendersi esattamente per "nucleo familiare", al quale viene attribuita la titolarità della concessione,.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ha istituito, presso l'ISMEA, la "**Banca delle terre agricole**" - di seguito denominata «Banca» o «BTA» - al fine di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni agricoli che si rendono disponibili, anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti.

La Banca è alimentata sia con i terreni derivanti dalle operazioni fondiari realizzate da ISMEA, sia con i terreni appartenenti a Regioni, Province Autonome o altri soggetti pubblici, anche non territoriali, che intendano vendere, per il tramite della Banca, i propri terreni, previa sottoscrizione di specifici accordi con l'Istituto.

Ai sensi dell'art.13, comma 4 *quater*, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, alla vendita dei terreni da parte di ISMEA non si applica la prelazione agraria.

Si tratta di terreni sui quali di norma è attiva un'attività di impresa agricola. Si tratta di circa 7.707 ettari di cui è titolare Ismea.

Rientrano nel campo di applicazione della procedura di vendita attraverso la Banca i terreni per i quali: a) è stata pronunciata una sentenza di risoluzione contrattuale, passata in giudicato; b) è stata annotata

l'attestazione di inadempimento contrattuale; c) è stato stipulato un atto di risoluzione consensuale su istanza motivata dell'assegnatario; è intervenuto un provvedimento definitivo di revoca/decadenza dalle agevolazioni.

I soggetti così individuati potranno accedere prioritariamente ai benefici di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185.

Il Capo III reca Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale e prevede che alle imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda possono essere concessi **mutui** agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati, un **contributo** a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Le iniziative finanziabili sono quelle che prevedono investimenti non superiori a euro 1.500.000 euro nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il **comma 2** prevede che i nuclei familiari beneficiari delle misure di cui al comma 1 possono richiedere un **mutuo** fino a 200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto della "prima casa" che deve essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Per la copertura dell'onere, è istituito un **Fondo rotativo** con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni per il 2020.

Il **comma 3** rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la famiglia e la disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la definizione dei **criteri** e delle **modalità di attuazione** della misura prevista.

Articolo 49, comma 4 (*Xylella fastidiosa*)

L'**articolo 49**, comma 4, prevede che il finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, previsto dalla legge di bilancio 2018 per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa* sia destinato anche al rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità.

La disposizione in commento novella il comma 1-*ter* dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito dalla legge n. 146 del 2016) che ha istituito il **Fondo** per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei **prodotti cerealicoli e lattiero-caseari**.

La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 128, della legge n. 205 del 2017) ha esteso, aggiungendo i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 23-*bis*, l'ambito di operatività del Fondo al **settore olivicolo** nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa*, prevedendo un incremento di 1 milione di euro dello stesso Fondo, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto.

La relazione tecnica e la relazione illustrativa annesse al disegno di legge in esame rilevano che la misura sopra indicata di reimpianto **risulta di difficile attuazione**, a causa della sovrapposizione con un analogo intervento attivato dalla Regione Puglia attraverso il proprio Programma di sviluppo rurale.

Per tale motivo, la novella introdotta prevede che le risorse disposte dal comma 1-*ter*, pari a 1 milione di euro, possano finanziare anche gli interventi previsti dall'art. 1, comma 126 della citata legge di bilancio 2018.

La predetta disposizione prevede che, al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, si finanzino i contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio. A tal fine, venivano già, dallo stesso comma 126, stanziati un milione di euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020.

Con riguardo ai danni prodotti dal batterio della *Xylella fastidiosa*, si ricorda che la legge di bilancio 2018, oltre a disporre le misure sopra indicate, previste all'art. 1, commi 126 e 128, ha disposto, al comma 127, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore delle imprese colpite dallo stesso.

Si rammenta, infine, che la XIII Commissione Agricoltura della Camera ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva, ancora in corso, sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Articolo 59, comma 6
*(Indennità giornaliera settore pesca per
periodi di fermo non obbligatorio)*

L'articolo 59, comma 6 riduce da € 5 mln a € 4,5 mln annui, a decorrere dal 2019, il limite di spesa entro il quale l'**indennità giornaliera** onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di **fermo non obbligatorio**.

La norma citata novella a tal fine l'art. 1, co. 346, quarto periodo, della L. 232/2016 (bilancio di previsione per il 2017); tale periodo è stato aggiunto dall'art. 1, co. 135, della L. 205/2017 (bilancio di previsione per il 2018).

Il richiamato comma 135 ha reso permanente l'indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.

In particolare, la suddetta indennità giornaliera onnicomprensiva è stata riconosciuta, a decorrere dal 2018 e nel limite di 5 milioni di euro annui, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, fino ad un massimo di 30 euro e per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno.

Sul tema si ricorda che l'art. 10, c. 1-bis, del D.L. 91/2017 ha esteso ai periodi interessati da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, già prevista per i suddetti lavoratori in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio; l'estensione è disposta per il 2017 e fino ad un periodo complessivo (per ciascun lavoratore) di 40 giorni (di sospensione per arresto temporaneo non obbligatorio), nonché nel rispetto di un limite di spesa pari a 7 milioni di euro.

2. Profili di interesse indiretto della XIII Commissione

Articolo 2

(Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise)

L'articolo 2 prevede la **sterilizzazione** degli **aumenti delle aliquote IVA** (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno **2019** e una riduzione degli aumenti per gli anni successivi.

Si prevede inoltre una **parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise** sia per l'anno **2019** sia, in misura minore, per gli anni successivi.

L'impegno a **disattivare le clausole di salvaguardia** per l'anno 2019 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

In relazione alle **aliquote IVA**, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere **dal 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria** è rideterminata nella misura del **22 per cento**. L'ordinamento prevede inoltre **due aliquote ridotte**: un'aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, **l'aliquota super-ridotta al 4 per cento**, applicabile a condizione che l'aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

Si ricorda che i commi 718 e 719 della **legge di stabilità 2015** hanno introdotto una **clausola di salvaguardia** a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le **aliquote IVA** ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le **accise** su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate **non inferiori a 700 milioni** di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016.

La **legge di stabilità 2016** e la **legge di bilancio 2017** hanno **rinvio** la **decorrenza** degli **aumenti IVA**, rispettivamente, al 2017 ed al 2018 e **ridotto** gli aumenti dell'**accisa** a **350 milioni di euro**. La legge di stabilità 2016 ha inoltre **disattivato la precedente clausola di salvaguardia** prevista dalla legge di stabilità **2014**, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. *tax expenditures*) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

Successivamente, l'articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli **aumenti di imposta** previsti, **posticipandoli** in parte agli anni successivi, mentre la **legge di bilancio 2018** ha completato la **sterilizzazione degli aumenti IVA** per l'anno **2018** e **delle accise** per l'anno **2019**, già parzialmente avviata con

il decreto-legge n. 148 del 2017, rimodulando per il **2019** gli **aumenti IVA**, mentre sono rimasti **invariati** gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dalla legge di bilancio 2018

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Aliquota Iva 10% al 13% | 0 | (11,5%) 3.478,5 | (13%) 6.957 | (13%) 6.957 |
| Aliquota Iva 22% al 25 % | 0 | (25,4%) 8.993,4 | (24,9%) 11.855 | (25%) 12.263,80 |
| Incremento accise | 0 | 0 | 350 | 350 |
| TOTALE CLAUSOLE | 0 | 12.471,9 | 19.162 | 19.570,80 |

L'articolo 2, comma 1, in commento **elimina** per l'anno **2019**:

- **l'aumento** di 1,5 punti percentuali dell'aliquota **IVA ridotta al 10%**;
- **l'aumento** di 2,2 punti percentuali dell'aliquota **IVA ordinaria**, che rimane quindi fissata al 22%.

Per gli **anni successivi**:

- **è ridotto di 1,5 punti percentuali** il previsto aumento di 3 punti percentuali dell'**IVA al 10%**, che passa quindi **all'11,5% a decorrere dal 2020**, con un aumento complessivo, a regime, di 1,5 punti percentuali (anziché 3) rispetto all'aliquota vigente;
- **è ridotto di 0,8 punti percentuali** l'aumento dell'**aliquota ordinaria** per il **2020** (passando quindi dal 22 al **24,1%** anziché al 24,9%, come previsto dalla legge di bilancio 2018) e di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio **2021** (passando al **24,5** anziché al 25%, come previsto dalla legge di bilancio 2018), con un aumento complessivo, a regime, di 2,5 punti percentuali (anziché 3) rispetto all'aliquota vigente.

Sotto il profilo della formulazione del testo si segnala che la norma in commento interviene direttamente sulla Tabella A, Parte III, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (decreto IVA), che contiene le aliquote IVA; viceversa gli aumenti introdotti dalle leggi di stabilità e di bilancio sopra illustrate sono contenuti all'articolo 1, comma 718, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, come modificata nel tempo, che la norma in commento non modifica.

Occorrerebbe pertanto coordinare le norme citate.

Il **comma 2** riduce l'aumento delle accise su benzina e gasolio da 350 a **140 milioni** di euro per l'anno **2020** e da 350 a **300 milioni** di euro a decorrere dall'anno **2021** (a tal fine modificando l'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015).

Secondo quanto emerge dalla **relazione tecnica**, ai fini del calcolo della nuova clausola di salvaguardia, diversamente da quanto effettuato per le sterilizzazioni precedenti, gli **incrementi** delle aliquote dell'IVA sono parametrati non ai valori storici utilizzati alla base dei calcoli nelle diverse clausole succedutesi nel tempo ma vengono **calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili**. Questi dati mostrano un valore di circa **2,9 miliardi di euro** per un punto percentuale dell'aliquota ridotta **IVA del 10%** e di circa **4,37 miliardi di euro** per un punto percentuale dell'**aliquota ordinaria**.

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dall'articolo 2 in commento

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------|------------------|-------------------|
| Aliquota Iva 10% sterilizzazione per il 2019 + 1,5 punti percentuali dal 2020 | 0 | (11,5%) 4.345 | (11,5%) 4.345 |
| Aliquota Iva 22% sterilizzazione per il 2019 + 2,1 punti percentuali nel 2020 + 2,5 punti percentuali dal 2021 | 0 | (24,1%) 9.177 | (24,5%) 10.925 |
| Accise carburanti | 0 | 140 | 300 |
| TOTALE CLAUSOLE | 12.471,9 | 13.662 | 15.570 |

Si determinano quindi minori effetti finanziari pari a 12.471,90 milioni di euro per il 2019, 5.500 milioni per il 2020 e 4.000,80 milioni a decorrere dal 2021.

Articolo 3 *(Sterilizzazione aumento accise carburanti)*

L'articolo 3 elimina l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura delle agevolazioni introdotte con l'ACE.

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane, ha introdotto il cd. **Aiuto alla crescita economica – ACE**, che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. L'articolo 19 del **decreto-legge n. 91 del 2014** ha disposto una maggiorazione del 40 per cento dell'ACE per le società ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati. Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 7) ha rideterminato, abbassandole, le aliquote ACE, già modificate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 549-553, della legge n. 232 del 2016). Da ultimo, l'articolo 88 del provvedimento in esame abroga l'agevolazione, che continua ad applicarsi relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il comma 3 del predetto articolo 19 – qui abrogato - prevedeva che agli **oneri** derivanti dalla citata maggiorazione dell'ACE si provvedesse, a decorrere dal 1° gennaio **2019**, mediante **aumento**, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo**, nonché **dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante**, (di cui all'allegato I del TU accise, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) in misura tale da determinare **maggiori entrate** nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Gli oneri per gli anni 2015-2018 erano invece coperti mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Articolo 10 *(Proroga e rimodulazione dell' iperammortamento)*

L'articolo 10 reca la **proroga e rimodulazione del cd. iperammortamento**, che consente di aumentare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale: innovando la normativa vigente in materia, il **beneficio** viene concesso in **misura differenziata** secondo **l'importo degli investimenti** effettuati. Sono conseguentemente sterilizzati gli acconti di imposta dovuti per il 2019 e 2020, al fine di non tener conto delle norme agevolative introdotte.

Il **comma 1** proroga il cd. **iperammortamento**, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017.

Tale misura consente di aumentare il **costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi** funzionali alla **trasformazione tecnologica e/o digitale** secondo il modello **Industria 4.0**.

Com'è noto, l'espressione **Industria 4.0** indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa.

L'articolo 1, comma 9 della legge di bilancio 2017 ha introdotto il beneficio dell'iperammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della stessa legge di bilancio). Il beneficio è stato prorogato dall'articolo 1, comma 30 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni.

La misura consisteva, in origine, nella maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, permettendo in sostanza di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto dei beni.

Viene dunque prorogata la **maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi** funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell'Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017.

Essa viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2019** ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si ricorda che sulla disciplina dell'iperammortamento fiscale è intervenuto l'**articolo 7** del decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità) che ha subordinato l'applicazione della misura alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a **strutture produttive** situate nel **territorio nazionale**. Tale condizione è esplicitamente richiamata nelle disposizioni in commento.

Il medesimo decreto ha previsto che si proceda al recupero dell'iperammortamento se, nel periodo di fruizione del beneficio, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Il **comma 2** dell'articolo in esame, a differenza del passato, **modula l'iperammortamento** secondo gli importi degli investimenti effettuati.

In particolare la maggiorazione:

- si applica nella misura del **150 per cento** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- si applica nella misura del **100 per cento** per gli investimenti compresi **tra 2,5 e 10 milioni**;
- si applica nella misura del **50 per cento** per gli investimenti compresi **tra 10 e 20 milioni**;
- **non si applica** sulla parte di investimenti **eccedenti** il limite di **20 milioni**;
- **non si applica** agli **investimenti** che fruiscono dell'iperammortamento 2018, ossia della **maggiorazione al 150** per cento disposta dalla legge di bilancio 2018 (di cui al richiamato articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Il **comma 3** proroga la **maggiorazione**, nella misura del **40 per cento**, del costo di **acquisizione dei beni immateriali** (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei **soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2019** (di cui al comma 1), con riferimento gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 1, ovvero fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020.

Tale maggiorazione è stata introdotta in origine dall'articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2017 ed è stata prorogata dal comma 31 della legge di bilancio 2018.

Il comma 10 della legge di bilancio 2017 ha concesso ai soggetti che beneficiano dell'iperammortamento e che investono, nel periodo di riferimento, **in beni immateriali strumentali** (inclusi nell'allegato B della legge, ossia *software* funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40 per cento.

Dunque, per quanto riguarda l'estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2020, anche per i beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le condizioni sopra indicate: accettazione dell'ordine da parte del venditore e pagamento di acconti pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si ricorda che **l'allegato B** alla legge di bilancio 2017 è stato integrato dal comma 32 della legge di bilancio 2018 (cui esplicitamente si riferisce la norma in esame), al fine di includervi alcuni sistemi di gestione per l'*e-commerce* e specifici *software* e servizi digitali.

Si tratta in particolare di:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
Per *drop shipping* si intende un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore, effettuata la vendita, trasmette l'ordine al fornitore, il quale spedisce il prodotto direttamente all'utente finale. In questo modo, il venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicizzazione dei prodotti, senza le relative incombenze legate ai processi di imballaggio e spedizione che invece sono a cura del fornitore.
- *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

Il **comma 4**, nel confermare la **documentazione** già richiesta dalle precedenti leggi di bilancio (dettagliata all'articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232) dispone che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una **dichiarazione** del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una **perizia tecnica giurata**

rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il **comma 5** mantiene ferma la norma (contenuta nell'articolo 1, comma 93 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016, e riferita in passato al cd. superammortamento) che **esclude** la possibilità di maggiorare l'ammortamento per i **beni materiali strumentali** per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 alla medesima legge di stabilità 2016.

Tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei. Nel citato allegato 3, con riferimento al "Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)" viene specificato che fanno eccezione i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie.

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) aveva introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con le circolari 26/E del 26 maggio 2016 e 4/E del 30 marzo 2017. Il superammortamento per gli investimenti relativi a tali beni è stato da ultimo prorogato dalla legge di bilancio 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti: per il 2018 l'aumento del costo di acquisizione è stato pari al 30 per cento e sono stati

esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto. Esso **non viene prorogato** dalle norme in esame.

Il medesimo **comma 5** mantiene ferme le norme in tema di **investimenti sostitutivi** (contenute nei commi 35 e 36 della legge di bilancio 2018).

Tali norme intendono evitare che il beneficio dell'iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. In particolare le richiamate norme contemplano l'ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso, (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il **beneficio non venga meno per le residue quote**, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Di conseguenza, **la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione** a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Ove l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Si ricorda che sulla materia è intervenuto il cd. decreto dignità (articolo 7, comma 4 del richiamato decreto-legge n. 87 del 2018) il quale ha chiarito che, se si tratta di **investimenti sostitutivi, non si applica la revoca dell'iperammortamento** (di cui al comma 2 del medesimo articolo 7) ordinariamente **prevista nel caso di delocalizzazione**, ossia nel caso in cui i beni agevolabili sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero.

Il **comma 6 ridetermina gli acconti d'imposta** per i soggetti che usufruiscono dell'agevolazione: il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è

effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 12 (Proroga detrazioni sistemazione a verde)

L'**articolo 12** proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l'agevolazione fiscale inerente alla **sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo**. L'agevolazione riguarda l'IRPEF e consiste nella detrazione dall'imposta lorda del **36 per cento** della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1800 euro.

La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

- a) la «**sistemazione a verde**» di **aree scoperte private di edifici esistenti**, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) la **realizzazione di coperture a verde** e di **giardini pensili**.

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

- i) le spese siano documentate ed effettuate con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- ii) le spese siano **sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti** che possiedono o detengono, sulla **base di un titolo idoneo**, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali**, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al **singolo condomino** nel limite della **quota a lui imputabile a condizione** che essa sia stata **effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione è ripartita in **dieci quote annuali costanti** e di **pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi – poi – la disposizione in esame rinvia alle norme sulla *detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio*

edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (d. P. R. n. 917 del 1986), per i quali si veda la relativa scheda di lettura (articolo 11).

Si ricorda, infine, che l'**attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato** è disciplinata dall'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154. È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.

Articolo 19, comma 1 **(Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”)**

L'articolo 19, comma 1 dispone un **rifinanziamento** di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. **Nuova Sabatini**, misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”, nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018.

Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Lo strumento agevolativo cd. “Nuova Sabatini” – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente:

- l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali (anche mediante operazioni di *leasing* finanziario) e
- l'accesso a contributi statali in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione.

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio – inizialmente individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in *hardware*, *software* ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) ai seguenti investimenti cd. “Industria 4.0”: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio *frequencyidentification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017 e [circolare attuativa 15 febbraio 2017, n. 14036](#), allegati [6/A](#) e [6/B](#)). Per tali investimenti, la legge di bilancio 2017 ha costituito apposita riserva di risorse ed una maggiorazione del contributo

statale in conto impianti concedibile a valere sulle nuove risorse dalla medesima legge stanziata.

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) ha rifinanziato, all'articolo 1, comma 40, la misura e ha mantenuto il meccanismo preferenziale, introdotto nell'anno precedente, per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0". Ad essi ha riservato una quota pari al 30 per cento delle nuove risorse stanziata dalla medesima legge e ha disposto che il relativo contributo statale in conto impianti rimanga maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. La legge ha altresì disposto che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrino nella disponibilità complessiva della misura (articolo 1, comma 41). Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla misura in questione dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

Quanto ai finanziamenti agevolati, la normativa istitutiva del 2013 aveva previsto che la concessione degli stessi avvenisse da parte di banche e società di *leasing* finanziario esclusivamente a valere su un *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A.. Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento - compreso il *leasing* finanziario - non più necessariamente erogato a valere sul *plafond* di provvista CDP (articolo 8, comma 1).

I finanziamenti vengono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 2 milioni di euro, anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013).

Come detto alle PMI beneficiarie è concesso - sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati - un contributo statale in conto impianti. Esso è pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: il contributo è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673). Per gli investimenti "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036). Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015.

Quanto alle risorse statali appostate per la misura in questione, destinate alla concessione del sopra citato contributo in conto impianti, si ricorda che il D.L. n.

69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 *bis*, lett. *b*)) è stata costituita nell'ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un'apposita contabilità speciale n. 5850 denominata "Contributi per investimenti in beni strumentali" nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.

Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), all'articolo 1, comma 40, ha autorizzato la spesa di 33 milioni di euro per il 2018, di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Articolo 19, comma 2
***(Potenziamento del Piano straordinario
per la promozione del Made in Italy)***

L'**articolo 19, comma 2**, dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo.

La norma prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori **90 milioni** per il **2019** e di **20 milioni** per il **2020** per il potenziamento del **Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*** e l'attrazione degli investimenti in Italia.

All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Sia la Relazione illustrativa sia la relazione tecnica evidenziano che la finalità dell'intervento normativo è il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, alla luce dei risultati molto positivi conseguiti dal Piano straordinario per il *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia nel quadriennio 2015-2018.

Si ricorda in proposito che l'art. 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l'**istituzione** del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti, le cui finalità sono:

- l'ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale;
- l'espansione delle quote italiane del commercio internazionale;
- la valorizzazione dell'immagine del *Made in Italy* nel mondo;
- il sostegno alle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, il citato art. 30 del D.L. n. 133/2014, nell'indicare le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (comma 2, lettere da *a*) a *l*)), ha demandato l'adozione del Piano a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (attualmente denominato "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo") con specifico riferimento alle azioni relative al settore agroalimentare (*cf.* D.M. del 20 febbraio 2015). Inizialmente, la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha destinato al Piano risorse per il triennio 2015-2017, nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l'anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano *made in Italy*. Il Piano, nel suo complesso, è stato poi rifinanziato per 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016). La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) ha da ultimo esteso l'operatività del Piano per il *Made in Italy* anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Il citato art. 30, comma 2, del D.L. n. 133/2014 delinea le seguenti **linee di intervento**:

- a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;
- b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
- c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
- d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
- f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*;
- g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle PMI;
- h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
- i) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*;
- l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

La norma in commento prevede la destinazione delle risorse stanziata a tutte le predette linee di attività, fatta eccezione per quella di cui alla lettera e) – realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano – la cui finalità appare evidentemente esaurita.

La Relazione tecnica, confermando quanto già riportato nella Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali allegata alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018, ha evidenziato come prioritarie, per il triennio 2018-2020, le seguenti macro-linee progettuali:

- consolidamento della presenza e della visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali *marketplace* ed *e-tailer* internazionali, attraverso

un'adeguata strategia di progetti *e-commerce* di sistema, in particolare per i settori agroalimentare e del *fashion*;

- potenziamento della presenza dei prodotti italiani nelle reti della GDO internazionale;
- rafforzamento della strategia di comunicazione multicanale, per rilanciare l'immagine del *Made in Italy* nel mondo;
- sostenere la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso l'utilizzo di *temporary export manager*;
- consolidamento della strategia nazionale per l'attrazione degli investimenti dall'estero.

Si ricorda, infine, che l'[ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane](#) è il principale organo competente all'attuazione del Piano di promozione del *Made in Italy*, tenuto conto delle intese raggiunte con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciò che attiene agli interventi che riguardano il settore agroalimentare. Con l'ICE il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, l'Agenzia ha approvato alcuni progetti per l'attuazione parziale del Piano.

L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero – con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti – e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.

Per favorire la sinergia tra i diversi attori è prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni, che può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.

Articolo 19, comma 20 **(Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)**

Il **comma 20** dell'**articolo 19** istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi.

La disposizione prevede che il nuovo Fondo sia destinato a **finanziare**:

- a) **progetti di ricerca e innovazione** da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo **dell'Intelligenza Artificiale, della Blockchain e dell'Internet of Things**, funzionali alla competitività del Paese;
- b) **sfide competitive** per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
- c) il **supporto operativo ed amministrativo** alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

La funzione di **amministrazione vigilante** è attribuita al **Ministero dello sviluppo economico**, mentre si rinvia all'emanazione di un **regolamento di attuazione** (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), **l'individuazione di un organismo competente alla gestione delle risorse e la definizione dell'assetto organizzativo per l'uso efficiente delle risorse** del Fondo, al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.

Con lo stesso regolamento saranno definite anche le modalità di **contribuzione**, su base volontaria, **da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini**, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa.

L'*Internet of Things* (IoT) rappresenta il prossimo passo verso la digitalizzazione della società e dell'economia, consentendo di unire mondi fisici e virtuali in cui gli oggetti e le persone sono interconnessi attraverso le reti di comunicazione e creando ambienti intelligenti. Secondo uno [studio della Commissione europea](#) il valore di mercato della IoT nella UE dovrebbe superare uno trilioni di euro nel 2020. La Commissione europea ha pubblicato nell'aprile 2016 il documento di lavoro "[Advancing the Internet of Things in Europe](#)", nell'ambito delle iniziative di digitalizzazione dell'industria europea. Nell'ambito del mercato unico digitale, l'iniziativa "[European data economy](#)" (gennaio 2017), intende contribuire anche alla creazione di un mercato unico europeo per l'IoT. Per approfondimenti si veda anche il [documento di lavoro](#) della Commissione UE sulle tecnologie digitali emergenti dell'aprile 2018.

Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale (AI), la Commissione europea ha adottato il 25 aprile 2018 una apposita Comunicazione ([COM\(2018\)237](#) final), che ne analizza le caratteristiche e gli aspetti. La Commissione sta aumentando gli investimenti annuali nell'IA del 70% nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020. Raggiungerà 1,5 miliardi di EUR per il periodo 2018-2020. Il 10 aprile 2018, 25 paesi europei, tra cui l'Italia, hanno firmato una [dichiarazione di cooperazione sull'intelligenza artificiale](#). I sistemi basati sull'AI sono basati su software che mostrano comportamenti "intelligenti", avendo la capacità di analizzare caratteristiche di contesto esterno e di fornire risposte in qualche misura autonome, basate sull'analisi complessa dei dati a disposizione (ad esempio assistenti vocali, software di analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento facciali e vocali). L'apprendimento automatico denota la capacità di un software/computer di apprendere dal proprio ambiente o da una serie molto ampia di dati rappresentativi, consentendo ai sistemi di adattare il loro comportamento a circostanze mutevoli o di eseguire compiti per i quali non sono stati programmati esplicitamente. L'AI può essere utilizzata anche nell'ambito di hardware come i robot avanzati, le automobili a guida autonoma, i droni e altre applicazioni dell'*Internet of Things*.

La *Blockchain* è uno strumento tecnologico innovativo che consente la creazione e gestione di archivi (*database*) distribuiti che sono in grado di registrare e gestire transazioni di vario tipo (sia finanziarie che aventi ad oggetto beni o servizi di altra natura), le quali vengono controllate, validate e condivise da tutti i c.d. nodi che fanno parte della rete. Si tratta in sostanza di un nuovo protocollo che consente che sulla rete internet, invece che sole informazioni, possano essere condivise e archiviate anche transazioni di valori, o meglio, di c.d. *asset* digitali. Si realizza quindi attraverso le *blockchain* un grande registro pubblico di tipo distribuito, fortemente innovativo rispetto agli attuali sistemi di archiviazione, che consistono di *database* centralizzati presso un unico soggetto gestore e "garante", ovvero presso un'autorità centrale, che provvede a garantire la transazione, ad archiviare e custodire i dati. La *blockchain* consente la creazione di *database* distribuiti, basato sulla tecnologia dei c.d. *Distributed Ledger* (DLT-dove *Ledger* sta per Libro Mastro) strutturati in blocchi di informazioni, ciascuno

dei quali contiene un certo numero di transazioni che a seguito di un articolato procedimento di validazione e controllo (che verifica ad esempio che il soggetto sia effettivamente titolare di un certo diritto, come la valuta o il bene che vuole vendere), vengono validate in tutti i loro elementi attraverso strumenti matematici complessi (funzioni di *hash*) da parte dei nodi della rete ed entrano quindi a far parte della catena di blocchi (*blockchain*) che rende queste transazioni certe, immutabili. Si viene così a creare uno "storico" nel tempo di tutte le modifiche avvenute.

L'Italia ha aderito il 27 settembre 2018 alla *European Blockchain Partnership Initiative*, promossa dalla Commissione UE con l'intento di creare una piattaforma europea basata sulla tecnologia *blockchain* per lo sviluppo di servizi pubblici digitali ed il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 28 settembre 2018 un "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di 30 componenti del Gruppo di esperti di alto livello per l'elaborazione della strategia nazionale sulle tecnologie basate su registri distribuiti e *blockchain*". La finalità è quella di elaborare una Strategia Nazionale per le DLT e la *Blockchain*.

Nella Relazione Tecnica si ricorda che il CIPE, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha deciso, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, di assegnare 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, *Blockchain*, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.

LA SECONDA SEZIONE

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C.1334) è presentato nei **prospetti deliberativi per unità di voto** - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità) - **integrando** le risorse disponibili in bilancio a **legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte** dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della **Sezione I** e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la **Sezione II**.

In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:

- le previsioni a **legislazione vigente**, che **includono l'aggiornamento delle previsioni** per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le **rimodulazioni** compensative di spese relative a fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;
- le **proposte di modifica** della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la **Sezione II**;
- gli **effetti finanziari** imputabili alle innovazioni normative introdotte con la **Sezione I** del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il c.d. **bilancio integrato** – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.

1. Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le **unità di voto** sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;

b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con **34 missioni**, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e **176 programmi di spesa**, che costituiscono le **unità di voto parlamentare**, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, essa deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre **classificate** – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della **natura dell'autorizzazione di spesa** sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. **flessibilità** di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi** - anche in via **non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** - per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la rimodulazione **in via compensativa** delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse**, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**).

Rientrano nelle rimodulazioni compensative quelle effettuate sulle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 (**rimodulazione delle quote annuali** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo ovvero **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio), nonché per **l'adeguamento** delle dotazioni di competenza e di cassa al **Cronoprogramma dei pagamenti** (c.d. rimodulazione **orizzontale**): si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale¹. Queste variazioni costituiscono

¹ Tali variazioni erano fino alla riforma operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e poi recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili

quella parte della **manovra** operata dal Governo direttamente sugli stanziamenti di bilancio contenuti nella seconda Sezione.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

3. La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dall'**integrazione** del processo di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio**.

In base alla nuova procedura (art. 22-*bis*, legge n. 196/2009), il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è ancorato a un **obiettivo di spesa**, definito con il Documento di economia e finanza, e **ripartito tra le singole amministrazioni** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il **31 maggio di ciascun anno**.

Nel **D.P.C.M.** sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - in termini di risparmi da conseguire. Gli **interventi** per il conseguimento di tali obiettivi sono proposti dai Ministeri in sede di presentazione del **disegno di legge di bilancio** e vengono successivamente **monitorati** nell'ambito di **accordi** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definire entro inizio **marzo**.

Entro il **1° marzo dell'anno successivo** a quello di applicazione degli interventi, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una **relazione** – allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

4. Classificazione delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

sostanziali, erano, in quanto tali, preclusi alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale, mantenuta fino all'entrata in vigore della legge n. 163/2016. Tali variazioni, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.
- c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni sono rappresentate in un apposito **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

5. La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

- lo stato di previsione dell'entrata;
- gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a, della legge di contabilità);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- **Dettaglio** oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

L'articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

2. Le previsioni di spesa di competenza della XIII Commissione nel disegno di legge di bilancio

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Tabella n. 12 - Articolo 102)

L'**articolo 102** del disegno di legge di bilancio approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Tabella n. 12) e prevede altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.

Il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) per l'anno 2019.

Il **comma 2** detta disposizioni per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Il **comma 3** prevede norme per la ripartizione delle somme iscritte nel capitolo 2827 del MIPAAFT per le seguenti finalità: *a)* il funzionamento del comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale; *b)* la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; *c)* la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Il **comma 4** reca disposizioni sulle variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MIPAAFT.

Il **comma 5** prevede la ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale".

Il **comma 6**, infine, autorizza la riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MIPAAFT, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro.

Il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali al dicastero agricolo

L'art.1 del [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 \(legge n. 97 del 2018\)](#) – come noto - ha trasferito le **funzioni in materia di turismo** dal Ministero dei beni e delle attività culturali (e del turismo) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che - da allora - ha assunto la denominazione di **Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo** (MIPAAFT). Con decorrenza **1° gennaio 2019**, al MIPAAFT sono state altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo dell'*ex* MIBACT, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

A decorrere, quindi, **dall'esercizio finanziario 2019** lo stato di previsione del MIPAAFT (tabella 12) **viene ampliato**, con l'inserimento della **Missione 31 Turismo** e del **programma 31.1 Sviluppo e competitività del turismo**, appartenenti, fino all'esercizio finanziario 2018, allo stato di previsione del dicastero culturale (tabella 13).

Il suddetto programma 31.1 della Missione Turismo, prevede per l'anno 2018 (**nello stato di previsione del dicastero culturale**) - secondo la ripartizione in capitoli del bilancio dell'anno in corso - **46,7** milioni di euro in conto competenza, dei quali una gran parte (**31,3** milioni di euro) destinati **all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo** (cap. 6820), ente che l'art. 1, comma 14 del citato decreto-legge n. 86 del 2018 pone sotto la vigilanza del (nuovo) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Si anticipa che, **per il 2019** - come si illustrerà in seguito - il citato **programma 31.1 Sviluppo e competitività del turismo** (unico programma della **Missione Turismo**) allocato dal prossimo anno nello stato di previsione del MIPAAFT, presenta stanziamenti di competenza - nel disegno di legge di bilancio - per **44,3** milioni di euro, dei quali **31,3** da assegnare all'ENIT (cap. 6820 del MIPAAFT).

Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021

Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **927,3 milioni di euro** nel **2019**, a **893,2** milioni di euro per il 2020 e **822,2** milioni di euro per il 2021, come si evince dalla tabella che segue.

Spese finali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nel ddl di bilancio per il triennio 2019-2021

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

| | LEGGE DI BILANCIO 2018 | PREVISIONI | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | DDL DI BILANCIO 2019 | DIFF. BIL 2019/ BIL 2018 | DDL DI BILANCIO 2020 | DDL DI BILANCIO 2021 |
| Spese correnti | 607,4 | 650,2 | 42,8 | 639,3 | 635,7 |
| Spese in c/capitale | 242,1 | 277,1 | 35 | 253,9 | 186,5 |
| SPESE FINALI | 849,5 | 927,3 | 77,8 | 893,2 | 822,2 |
| <i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i> | <i>0,13</i> | <i>0,14</i> | | <i>0,13</i> | <i>0,12</i> |

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **1165,8 milioni di euro** nel 2019, a **894,1 milioni di euro** nel 2020 e a **822,2 milioni di euro** nel 2021.

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il MIPAAFT, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa **crescente nell'anno 2019** (che tiene conto dell'aggiunta di risorse - per **44,3 milioni di euro** - della **Missione Turismo**) e, poi, progressivamente decrescente nel biennio 2020-2021.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2019**, il disegno di legge di bilancio espone dunque spese finali in **aumento** rispetto al **2018**, in termini assoluti, in misura pari a **77,8 milioni di euro** (+9,1 per cento).

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 42,8 milioni di euro e delle spese di parte capitale pari a 35 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019, in misura pari allo **0,14%** della spesa finale **del bilancio statale**, contraendosi lievemente in termini percentuali per la restante parte del triennio di programmazione.

Le spese per l'anno 2019

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Tabella 12) espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno **2019** di **911,3 milioni di euro**.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina,

complessivamente, un **aumento delle spese finali di 16 milioni** di euro, determinato da un aumento di 19,9 milioni di euro di **spesa in conto capitale** e da una riduzione di 3,9 milioni di euro di spesa **corrente**, come evidenziato nella tabella che segue:

**Spese finali del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo - anno 2019**

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

| | 2018 | | 2019 | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|--|
| | LEGGE DI BILANCIO | PREVISIONI ASSESTATE | BLV | MODIFICHE SEZ. II | DDL BILANCIO SEZ II | EFFETTI SEZ. I | DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II |
| Spese correnti | 607,4 | 617,8 | 654,1 | -3,4 | 650,7 | -0,5 | 650,2 |
| Spese in c/capitale | 242,1 | 266,6 | 257,2 | 14,9 | 272,1 | 5 | 277,1 |
| SPESE FINALI | 849,5 | 884,4 | 911,3 | 11,5 | 922,8 | 4,5 | 927,3 |

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla **Sezione II** determinano un **incremento della spesa pari a 11,5 milioni di euro**, interamente dal lato della spesa in conto capitale (incremento in parte compensato da una riduzione della spesa corrente): si tratta di **rimodulazioni e rifinanziamenti** operati dal disegno di legge ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera *b*) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), che saranno illustrati di seguito in un'apposita tabella.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolo della **Sezione I** determinano, nel complesso, un **effetto positivo di 4,5 milioni di euro** (-0,5 milioni di euro in conto corrente e + 5 milioni di euro in conto capitale).

Il **DDL di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a **927,3 milioni** per il **2019**.

Il **disegno di legge di bilancio integrato** conferma per il 2019, rispetto alla legge di bilancio 2018, la prevalenza delle spese correnti, che **assorbono il 70,1 per cento delle spese finali del Ministero** (rispetto al 71,5 per cento della legge di bilancio 2018).

Analisi delle previsioni di spesa per l'anno 2018 per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2019** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell'esercizio **2018**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2019**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell'apposito allegato allo stato di previsione del MIPAAFT.

(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)

| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Missione/Programma | 2018 | | 2019 | | | | |
| | | Legge di Bilancio | Assest. | BLV | MODIFICHE | DDL | EFFETTI | DLB |
| | | | | | SEZ. II | BILANCIO | | |
| | | | | Variazioni | SEZ. II | | SEZ I+SEZ II | |
| 1 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) | 804,5 | 838,4 | 795,8 | 17,8 | 813,6 | 4,5 | 818,1 |
| 1.1 | Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) | 325 | 344,3 | 301,8 | -1,5 | 300,3 | 5 | 305,3 |
| 1.2 | Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) | 39,5 | 44,6 | 42,6 | - | 42,6 | - | 42,6 |
| 1.3 | Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) | 440 | 449,4 | 451,4 | 19,3 | 470,7 | -0,5 | 470,2 |
| 2 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 45 | 46 | 71,9 | -7 | 64,9 | - | 64,9 |
| 2.1 | Indirizzo politico (32.2) | 19,4 | 19,1 | 54 | -7 | 47 | - | 47 |
| 2.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 25,6 | 26,9 | 17,9 | - | 17,9 | - | 17,9 |
| 3 | Turismo (31) | - | - | 43,6 | 0,7 | 44,3 | - | 44,3 |
| 3.1 | Sviluppo e competitività del turismo (31.1) | - | - | 43,6 | 0,7 | 44,3 | - | 44,3 |
| | SPESE FINALI MINISTERO | 849,5 | 884,4 | 911,3 | 11,5 | 922,8 | 4,5 | 927,3 |

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – come si evince dalla suddetta tabella - è (dall'esercizio finanziario 2019) allocata su **3 missioni**, di cui la **principale**

è – come noto - “**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**”, che rappresenta circa l’**88%** del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo; missione ripartita in 3 programmi. L’altra missione (storica) è quella relativa ai “**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**”, suddivisa in 2 programmi, che rappresenta circa il 7% degli stanziamenti. E’ stata aggiunta, infine - come ricordato – la Missione “**Turismo**”, rappresentata dal solo programma *Sviluppo e competitività del turismo* (che dispone di circa il 5 per cento delle risorse del MIPAAFT).

In particolare, rispetto alla dotazione di competenza a legislazione vigente (795,8 milioni di euro), la **missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”** registra, per l’anno 2019, un **incremento** di 22,3 milioni di euro, dei quali 4,5 milioni di euro derivanti da modifiche introdotte nella sezione I del disegno di legge, e 17,8 milioni di euro derivanti da **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte** direttamente nella sezione II del medesimo ddl, *ex* articolo 23, comma 3, lettera *b*) della legge n. 196 del 2009.

Gli interventi **della Sezione I** di pertinenza del MIPAAFT che hanno inciso sul bilancio 2019 – con un **aumento complessivo di 4,5** milioni di euro (tutti relativi alla Missione Agricoltura) - risultano i seguenti:

- l’istituzione di un **fondo rotativo** per concedere mutui per l’acquisto della cosiddetta “prima casa”, in prossimità dei terreni concessi gratuitamente a taluni nuclei familiari, ai sensi dell’art. 49, comma 2 del disegno di legge, con una dotazione iniziale pari a **5 milioni di euro per l’anno 2019** (e a 15 milioni di euro per l’anno 2020), allocato nel capitolo 7722 dello stato di previsione;
- **la riduzione di 0,5 milioni** di euro annui (da 5 a 4,5 milioni di euro), **a decorrere dal 2019**, del limite di spesa entro cui corrispondere l’indennità giornaliera onnicomprensiva, fino a un importo massimo di 30 euro, per arresto temporaneo non obbligatorio dell’attività di pesca, di cui all’art. 1, comma 346, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), disposta dall’art. 59, comma 6, del disegno di legge, allocati nel cap. 1481/pg. 7.

Nella successiva tavola sono riportate le **autorizzazioni legislative di spesa** del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che sono state oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione con la Sezione II del disegno di legge (non sono presenti riprogrammazioni relative allo stato di previsione del MIPAAFT).

Rifinanziamenti e definanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

| POLITICHE AGRICOLE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 e ss |
|---|-------|-------|-------|-----------|
| RIFINANZIAMENTI | | | | |
| <i>Interventi nel settore agricolo</i> (Somme da ripartire per la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale), l. n. 499 del 1999, art. 4 (cap.-pg 7810/1) (*) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| <i>Contributo annuo al CAI per soccorso alpino e speleologico</i> , l. n. 388 del 2000, art. 145, co. 11 (cap.-pg 6823/7) (*) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEFINANZIAMENTI | | | | |
| <i>Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura</i> , (Contributi da assegnare al CREA), d.lgs. n. 454 del 1999 (cap.-pg 2084 /1) | -1 | -1 | -1 | -9 |
| <i>Piano irriguo nazionale</i> , l. n. 244 del 2007, art. 2, comma 133 (cap.-pg 7438/5) (*) | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| <i>Interventi nel settore agricolo</i> (Spese per il funzionamento del SIAN), l. n. 499 del 1999, art. 4, co. 1 (cap.-pg 1980/9) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,9 |
| <i>Trasferimento delle competenze dall'ASSI al MIPAAF</i> , d.l. 95 del 2012, art. 23-quater, co. 9 (cap.-pg 2297/2) | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -2,25 |
| <i>Reti</i> (Spese per SIAN), d.l. n. 307 del 1996, art. 2 (cap.-pg 7761/4) ² | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,9 |
| <i>Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'AGEA</i> , d.lgs. n. 165 del 1999 (cap.-pg 1525/2) | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -2,5 |
| <i>Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti</i> , l. n. 196 del 2009, art. 34-ter, co. 5 (cap.-pg 1425/1 – 7005/1) | -7 | -7 | -7 | « |
| <i>Promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali</i> , d. l. n. 83 del 2014, art. 11-bis, co. 1, (cap.-pg 6825/1) (*) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| <i>Sviluppo e competitività del turismo</i> , d.l. n. 262 del 2006, art. 2, co. 98 (cap.-pg 6823/1) | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -2 |

(Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni di fattore legislativo contrassegnate con il simbolo (*), per le quali è indicato l'importo annuale a decorrere dall'anno successivo al triennio di previsione).

Con riferimento, infine, ai **fondi speciali** di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si rileva che la tabella A, relativa **alla parte corrente**, presenta per questo dicastero – nel disegno di legge di bilancio - uno stanziamento di **20 milioni** di euro per il **2019**, **20 milioni** di euro per il **2020** e **20 milioni** di euro per il **2021**; il

² Nella tabella del ddl di bilancio allegata allo stato di previsione del MIPAAFT – contenente i rifinanziamenti e definanziamenti qui riportati - si fa riferimento al comma 4, dell'art. 2, del decreto-legge n. 307 del 1996. Il riferimento a tale comma 4 non trova riscontro nella legislazione vigente: il riferimento voluto potrebbe essere quello al comma 2 del medesimo art. 2.

medesimo Ministero non presenta risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale.

Il Ministero ha infine esercitato la facoltà di **reiscrizione** nella **competenza degli esercizi finanziari successivi** delle somme stanziata annualmente nel bilancio dello Stato **non impegnate** alla chiusura dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per un totale di **quasi 9 milioni** di euro, come espone la tabella seguente. Tale facoltà riguarda le **autorizzazioni pluriennali** di spesa in **conto capitale non permanenti** (art. 30, co. 2, della legge di contabilità).

(importi in milioni di euro)

| POLITICHE AGRICOLE Mis/Pro | Somme non impegnate | Reiscrizioni | | |
|---|---------------------------|--------------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) | | | | |
| <i>1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)</i> | | | | |
| LS n. 190/2014 art 1 co 214 FONDO PER L'INVESTIMENTO DEL SETTORE LATTIERO CASEARIO (Cap-pg: 710015) | 0,8 | 0,8 | | |
| LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto B/quater RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016 (Cap-pg: 7470/1) | 6,8 | 6,8 | | |
| LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto D/quater RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016 (Cap-pg: 7470/2) | 1,2 | 1,2 | | |

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pag 531)

Analisi per azioni e per capitoli di spesa

Si segnalano, di seguito, gli stanziamenti - di competenza - per le seguenti "azioni" per il 2019:

- 102,5 milioni di euro complessivi per il *Piano irriguo nazionale*;
- 46,5 milioni di euro per l'insieme degli *Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura*;
- 26,2 milioni di euro complessivi per il *Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame*;
- 31,3 milioni di euro complessivi per la *Promozione dell'offerta turistica italiana*;
- e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2019:
- cap. 1525: *Assegnazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)*: 149,1 milioni di euro;
- cap. 2084: *Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)*: 114,6 milioni di euro;

- cap. 7439: *Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi*: 11 milioni di euro;
- cap. 7411: *Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori*: 1 milione di euro;
- cap. 7253: *Assegnazione all'ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo*: 8,7 milioni di euro;
- cap. 7825: *Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali; nonché somme destinate al settore olivicolo per superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa e per incentivare la produzione zootecnica estensiva*: 21 milioni di euro;
- cap. 6820: *Somma da assegnare all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo*: 31,3 milioni di euro;
- cap. 6822: *Contributo in favore del C.A.I. (Club alpino italiano)*: 2 milioni di euro.